



10.62
19

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele terzo
per grazia di Dio per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Commissario per la liquidazione
degli usi civici nelle provincie di Napoli,
Avellino, Benevento, Caserta, Saler-
no e Campobasso Comm: Carlo Pinto
Presidente di sezione nella Corte di appello di Napoli,
assistito dal Segretario del Commissariato
con le funzioni di Cancelliere cov: Luigi
Siciliano, ha emesso la seguente ordi-
nanza nella vertenza demaniale di remite
gravi di divisione in massa.

Rilasciata in forma
esecutiva nell'istru-
re del Comune di Cas-
Napoli 10/9-1926
Siciliano

Contro

Il Comune di Cassino, rappresentato
dal suo Sindaco cov: Giulio Segarra
no, ed in giudizio dall'avv: Luigi Debe-
narima, giusta mandato d'14 novembre
1920 per notore Posari, debitamente legalizzato

Contro

Il cov: Gilberto Antonio Marselli fu Ni-
combro, da Cassino
202

Reg. Marchi Off. Ammende
N. 9075
add 19 aprile 1926
Usato the Ricci vanti Ricci
Il Cancelliere Luigi
Siciliano



Il cav. dott. Carlo La Marea fu Ferdinando,
do, da S. Elia Sumneropolo, entrambi
questi due ultimi rappresentati dall'avv. com.
Giuseppe D'Amato, giusta mandati 28 febbra-
io 1925 rispettivamente per i notari Summa e
Lianguanale, ed entrambi debitamente legalizzati.
Nell'udienza del 6 Febbraio 1926, nella quale
la causa passava in decisione, l'avv. Depero,
prima, nell'interesse del comune di Cassino, con-
cluse per iscritto:

« che rinviare alla giustizia del R. Commis-
sario Ripartitore, giudicando a seguito delle
« precedenti ordinanze 13-20 aprile 1916-15 no-
« vembre 1917 e della istruzione compiuta dal
« funzionario aggiunto Cav. Caldiero, di cui
« nella relazione dello stesso in data 6 maggio
« 1920, e tenendo presente tutti gli elementi e do-
« cumenti della causa, nonché le rinunce
« degli intimi e vicini sul terreno esecuto, dal-
« l'agente perito D'Ambrasio, di cui nella rela-
« zione dello stesso in data 24 gennaio 1921, emet-
« tere i seguenti provvedimenti:

1.° Annullare le operazioni per la divisione in
« massa eseguite dall'agente demaniale Giovanni
« in Salomone ed ing. Guglielmo Salvozzi



„ per essersi compresa nel demanio ex ecclesia
„ sicut Antera a divideri la estensione di ett:
„ 95,58,24 del Demanio univ.ale Novidone,
„ Asenza e Pitrua equava illegittimamente
„ possedute dal sig. Gilberto Ambrosio Marselli
„ ed come demanio Antera, facente parte della
„ Difesa S. Michele. = 2.° Pitrua e dichiarava
„ che il Demanio Antera a divideri si era il
„ Comune di Cassino ed il Gilberto Marselli
„ e della estensione accertata di ett. 44,16,00
„ ed è confinato come nella planimetria del
„ l'agente demaniale D. Ambrosio alligata
„ alla relazione dello stesso in data 21 gennaio 1911.
„ 3.° Invece l'agente demaniale per il Comu-
„ ne di Cassino sig. Raffaele D. Ambrosio di si-
„ formare, in contumacia di quanto rimane
„ istituito e dichiarato, gli atti della divisione
„ in massa di posta con la ordinanza 6 febbraio
„ 1915 e 13-20 aprile 1916. = 4.° Ordinava la
„ reintegra del demanio comunale di Cassi-
„ no delle estensioni di ett. 95,98,24 e di ett:
„ 31,06,64 rispettivamente ed illegalmente pos-
„ sedute la prima dal sig. Gilberto Ambrosio
„ Marselli e la seconda dal sig. Carlo La Mar-

Ciccio



„rilascio al Comune delle dette zone occupate,
„e alla restituzione dei diritti inevitabilmente
„percepiti dalle stesse dal giorno dell'occupazio-
„none a quello dell'effettivo rilascio dei dettomi
„suoi nel loro ammontare dello stesso ogget-
„to perito biennale. = 5.° Condannare in ogni
„caso il Marselli alle spese del giudizio di divi-
„sione in massa, comprese quelle rinviante
„dalla 1.^a sezione della Corte di Appello di Napoli
„del 23 giugno - 10 luglio 1922, e relative a vari
„Piglia e mettere quelle relative alla rinseguo
„proporzionalmente a carico del Marsella e del
„La Marca = Salvis iurisibus. >

L'avv. ^{to} D'Amato, nell'interesse del Marselli,
parimenti per iscritto conchiuso:

1.° Pogli e sposti motivi, salvo aggiungere o
„modificare con ulteriori comprese e conclusioni
„ubli e di dire, e respinte le contrarie istanze, de-
„duzioni, eccezioni, di dire e documenti, piccane
„all'istmo sig. Commissario regionale per
„la liquidazione degli usi civici di Napoli,
„provveduto a seguito della sentenza della Cor-
„te di Appello di Napoli (Prima Sezione) del
„23 giugno - 10 luglio 1922, notificata al Comu-
„ne di Cassino il 22 luglio 1922, di porre quon-



„do segue: = 1) Dichiarare nulla ed inam-
„missibile la domanda di reintegrazione proposta
„nell'interesse del Comune di Cassino contro il
„sig. Gilberto Antonio Marselli con l'ord.
„natura del commissario ripartitore di Roma
„di Cassata del 2° marzo 1911 introduttiva
„del giudizio, essendo annullata dalla Corte
„di Appello di Napoli con sentenza del 2° giugno
„1912 luglio 1912, la precedente ordinanza con-
„sultoriale del 10 giugno 1910, di cui la citata
„ordinanza del 2° marzo 1911 dipende. = 2)
„Dichiarare del pari nulli ed improponibili
„i difetti giudiziari per i motivi innanzi de-
„doti, gli altri provvedimenti contro il signor
„Gilberto Antonio Marselli emanati nella
„citata ordinanza del 2° marzo 1911 e riguar-
„danti la scelta nuova direzione del demanio
„ex parte alcuna e la nomina dell'apente
„perito signor Raffaele D'Ambrosio in
„sostituzione dell'apente Salomone e del pe-
„rito Salvo di già nominati con l'ordina-
„za contestata del commissario ripartitore
„di Cassata del 13 aprile 1910, provvedimento
„che si legge nei capi I, II e III della
„citata ordinanza introduttiva dell'attuale

C. Berto



„giudizio del 21 marzo 1921. = 3) Dichiarare
„di conseguenza nelle disposizioni di legge di riflet-
„ti giudizi anche le operazioni in cui Moric con-
„spicte del sig. agente povito Raffaele d'Ambrasio
„sio e confermate nella sua relazione del 21
„gennaio 1921, essendo stato il d'Ambrasio no-
„minato per le operazioni con l'ordinanza
„del giugno 1920 annullata. = 4) Dichiarare
„in ogni caso inammissibile, anche per man-
„ca di apposita istanza introduttiva del giu-
„dizio, sulla peccato rigettare la domanda di re-
„torna proposta contro il sig. avv. Gilberto An-
„tonio Marcelli, perché la domanda stessa è
„mal fondata in fatto e in diritto e anche per-
„ché non si è provato né l'originario pos-
„sesso, né l'originaria estensione e confina-
„zione del territorio controverso da parte del
„Comune di Cassino, né la sua natura di domi-
„nio universale, né l'aver visto degli usi civi-
„li della popolazione cassinese su di esso, esi-
„stendo invece prove e presunzioni gravi, pre-
„cise e concordanti sulla inesistenza della
„occupazione imputata al Marcelli. -
„5) Ordinare di conseguenza il proseguo degli
„atti d'istruzione dell'ordinanza del signor



„Commissario ripartitore di Caserta del 2 aprile
„1876, e per altre contestazioni, e per averne
„altro ancora intorno all'agente demaniale,
„Le Signori Salomone furono davanti le
„mura dell'attuale giudizio). = 6) Lucia
„subordinatissima e con espressa ratifica
„di quovane, e prima di ogni altro provvedimento
„to in merito, perviene l'accordo dell'Amministrazione
„Commissario regionale e di un suo delegato
„sulle qualità controvverse per ipotecarie
„in subordinazione del Marselli e per accertare
„tutte quelle circostanze di fatto, che possono in-
„fluir sulla ripartizione della causa, e special-
„mente che i demaniali predetti di Cassino sono con-
„tanti del demanio ex feudale (come è comprovato
„nella Posa per Poggio S. Michele, la qua-
„le costituisce un corpo a se nettamente distin-
„to e separato dal demanio di Cassino, come
„anche nei documenti esibiti dal Marselli e
„esplicitamente dichiarato (es. v. rivela del
„Monastero di Montecassino del 1534). =
„7) fondamento il Comune di Caserta a tutte
„le opere del giudizio, a quelle del giudizio
„avuto innanzi alla sede d'appello di Na-
„poli (Prima Sessione) e definito con la

Obietto



„ come la sentenza del 23 giugno - 10 luglio 1921,
„ compresi i relativi compensi di avvocato, ed
„ a tutte le spese riguardanti tutti le multe e pene
„ inflitte e procedenti dall'ordinanza annuale
„ data del 10 giugno 1920 = Salvo ogni altro
„ diritto, ragione ed azione »

E nell'interesse del La Morsa lo stesso
avv. D'Amato conchiuso:

« Per gli esposti motivi, si ha a proporre
„ modificare, piaccia all'illmo. sig. Summario
„ regio. per la liquidazione degli usi civi,
„ di Napoli, respinte le esecutive intese, de
„ summi, eccezioni, spese e documenti che si
„ impugnano e provvedendo a seguito della
„ sentenza del sommario ripartitore
„ verdeno di Caserta del 27 marzo 1921,
„ notificata a sig. Carlo La Morsa il 13 aprile
„ 1921, emesse i seguenti provvedimenti di giu-
„ stizia. = 1.° Dichiarare nulla ed in-
„ produziva di effetti giuridici l'ordinanza
„ del sig. sommario ripartitore di Caserta,
„ del 27 marzo 1921, notificata il 13 aprile del
„ lo stesso anno, per la parte riguardante
„ la pretesa ripartizione dell'eredità del sig.
„ Carlo De M. La Morsa; e dichiarare anche



„ sulle col improduttive di effetti giuridici tut-
„ te le operazioni di cui si è compresa la
„ istruzione d'Antonio e che si è svolta nella re-
„ lazione del 1921 (Sabietto ad ac-
„ cordo con la D. D. T. e per la ragione di dipen-
„ da dalla ordinanza 10 giugno 1920, annulla-
„ ta dalla Corte di Appello di Napoli (1.ª ses-
„ sione) con sentenza del 23 giugno - 10 luglio 1922.
„ 2.ª) Subordinatamente dichiarare inammissi-
„ bile la domanda di reintegra prodotta con-
„ tro il La Marca con la domanda ordinaria
„ del 2.º marzo 1921, e alla peggio rigettare
„ la domanda stessa, perché mal fondata
„ in fatto e in diritto. = 3.ª) Più subordina-
„ tamente ancora è prima di emettere
„ qualsiasi provvedimento in merito alla
„ causa, disporre un accesso sulle locali
„ La controvverse da applicarsi dal sig. Com-
„ missario regionale, o da un suo delegato
„ allo scopo di inspezione e di accertata-
„ re lo stato e l'ubicazione di esse in rap-
„ porto ai casi detti di cui si è parlato dal
„ Comune di Cassino. = 4.ª) Decreti atto
„ che il La Marca adire a tutte le ecce-
„ zioni, deduzioni ed istanze fatte dal

Oberto



„ sig. ³ Marselli liberato contro il Comune
„ ne di Cassino, dovendosi ritenere come
„ materialmente ripetute nella pendenza
„ comparsa come eccezioni, difesa e giudizio
„ mi proprie per la parte che riguarda l'ipote-
„ sione del padre benedetto di Cassino,
„ a lui attribuita; e che egli in tutto fa pro-
„ prii tutti i documenti esibiti dal Marsel-
„ li per la parte che si riferisce con alla te-
„ nuta Caplianda. = 5°) condannare il
„ Comune di Cassino a tutte le spese del giu-
„ dizio, minima esclusa ed esentata, come
„ pure le spese per la istruzione di causa
„ e il compenso di avvocato. = Fatto ogni
„ altro diritto, ragione ed azione. =
E con postilla infine per lo stesso Don Maria:
„ Il Don Maria fa proprii tutti i documen-
„ ti esibiti dal sig. Marselli per la parte
„ riguardante la pendenza sopra ipotesione
„ del padre Caplianda. Fatto ogni altro
„ diritto. =

Fatto

Con ordinanza contenziosa del 13-20
aprile 1916, il Prefetto di Caserta, quale
Commissario ripartitore, dispone il rinvio



a favore dei coltani della fusione S. Michele
di Cassino, per l'invetivio degli usi civici essen-
ziali di parcolare e di liquidare nel sevo; e
nella parte più vicina alla fusione stessa
della meta del fondo pubblica, parte dell'or-
toponia di S. Michele del monastero di
Mondacassino, pervenuto al suaveso
vari suoi primitivi a Gilberto Antonio Marselli.
Le analoghe operazioni di separazione in
massa, le quali erano state con la detta or-
toponia affidate all'agente bucaziale
Girolamo de la monne e al perito Sig. Gu-
glielmo Otavio Offi, malgrado la mannan-
za di contestazioni ed insurrezioni il Mar-
selli l'assessore del sito, delegato con
deliberazione di giunta a rappresentare
il comune di Cassino, furono compilate
dal diretto intervenuto di coltani della fusio-
ne S. Michele. Su uno degli eccessi
due di costoro, in nome anche degli altri, re-
clamarono l'inclusione nella massa
a dividere della tenuta Capliuola, ven-
uta anni addietro dal Marselli a Paolo
La Marea. Pericolosi ed insubordinati
vennero mutati e modificati le linee

Conto



X

distinzione progettata e trovata. Dopo, diligentemente, la massa dei colomi in piedi l'apposizione dei termini la più che si era già preparati. I funzionari incaricati presentavano allora gli atti relativi alle operazioni compiute, unitamente alla relazione sul progetto di direzione del pivoto, al fu ministro imperatore. Questi, avendo riscontrate nell'ispezione, lacune e deficienze, con ordine a me, fu in linea amministrativa il 14 dicembre 1871, ne dispose il proseguo e il compimento, e a cura e sotto la direzione del funzionario aggiunto giudice Calvico.

Nell'accesso da costui praticato, l'avv. Geo. Enrico Pepe, delegato a rappresentare il Comune dal fu ministro regio che trovava in allora a capo dell'amministrazione, mi re principalmente che non fosse ben distinto il demanio ex feudale Moleva, da dividere, dal limitrofo demanio universale di Cassino.

Il giudice Calvico non mancò d'indicare in tali sensi, e, mentre espresse al Prefetto l'avviso che ben si fosse esclusa



dall'ing. Adimolfi la tenuta Gagliavola
del Comune della maresca a dividere,
perchè in base al dominio Antera, riferi-
to da altro conto che indebitamente sarebbe
stato invece compresi nella maresca il monte
Pitracquara ed altri consecutivi, perchè
dal compianto esame dell'originario, di un'auto-
ca privata del 1742, dell'ex custodia S. Mi-
chele conservata nell'archivio di Montecal-
fiume, nonché dell'inventario dell'anno 1588
dei beni del Monastero, essi avrebbero fatto
parte non già dell'ex feudo ma sibbene del ter-
minio comunale. Ogni più precisa delimita-
zione sarebbe dovuta affidare da studi e ri-
cerche successive.

Dei

A seguito di tale rapporto, con altra ordi-
nanza amministrativa in data 8 giugno 1929,
il Prefetto, negando omologazione agli atti con-
stitutivi di Calamone e dell'Adimolfi per la
divisione del dominio Antera, e rinviando
riguardo a questa ogni ulteriore procedimen-
to, incaricò il suo agente comunale di las-
sare ing. Raffaele D'Ambrasio di rilevare
e definire il dominio comunale domini-
cato di quelle e di altri terreni, specie in



rapporto a quello esposto dalla Curia, e di accertare le condizioni di servizio del primo.

Il Marselli potesse appellare avverso tale ordinanza. Ma, non avendo il gravame efficacia sospensiva, essa ebbe, frattanto la sua esecuzione. L'ing. D'Ambrosio adempì all'incarico avuto e presentò al Prefetto una relazione secondo le conclusioni della quale non solo dal solo Comune dell'Adriolesi si richiese l'attribuzione al Clero di un vicario ecclesiastico della Curia ma considerava enormemente maggiore dell'effettiva, corrispondendo in esso il vastissimo paese del Comune universale di Cassino, ma anche buona parte della tenuta di Capriana del Comune di S. Maria, che i detti funzionari avevano varcata la distanza al fondo di S. Maria, sarebbe così fluida da trovarsi occupato in danno dello stesso Comune universale. Ogni più completa e precisa identificazione e delimitazione del Comune comunale avrebbe però richiesto l'occorrenza accertamento delle confinazioni tra Cassino ed i limitati Comuni di Cervaro e S. Elia Fiume rapido, cui il D'Ambrosio si riservava il procedere. Ed in base a tali conclusioni della relazione D'Ambrosio, il Prefetto, con altra ordinanza amministrativa del 21 marzo 1921, annullò le ope-



varioni per la divisione in massa del bal-
more e dell'Adrioli; rimborsò l'estensione
del fondo da dividere quale del D'Ambrasio era
divisa la, e del compimento della divisione me-
desima, in conformità alle risultanze del-
la propria istruttoria, incaricò il D'Ambrasio
stesso, sostituendolo ai precedentemente no-
minati. Nel tempo medesimo dispose la citazio-
ne del Marselli e del La Marca per turbati-
vo di conciliazione relativamente al cita-
zio dei terreni di demanio comunale in
ciascuno illegalmente veduti, e in caso di
esito infruttuoso, nel giudizio di reintegra.

Dei

E di fatti, essendo fallito il tentativo di concilia-
zione, la vertenza fu rinviata per la trat-
tazione in contenzioso, ma al riprovvenire
del G. D. L. il 10 maggio 1945, che ebbe ogni quovien-
zione al Prefetto in materia demaniale, otten-
neva ancora decisione. Cui, su istanza in data 10
dicembre 1945 dell'avvocato del Marselli, questo fu
riferito con ordinanza 29 stesso mese dispose
la citazione delle parti in causa a sé per la ri-
produzione della causa stessa.



Tuttavia, durante le mosse del giudizio innam-
pi al Prefetto, con riprovvenire la decisione

della Corte d'appello di Napoli sul quava-
me proposto dal Marselli contro il comu-
ne avverso l'ordinanza del 10 giugno
1920, di cui innanzi si è fatto cenno. Con
la detta decisione, emessa il 23 giugno 1920,
pubblicata il 10 luglio successivo, e notifi-
cata anche il 24 stesso mese, in modo che è
ora cosa giudicata, la Corte, facendo diritto
all'appello del Marselli, aveva dichiarato
nulla, perché emessa senza contraddittorio,
l'ordinanza impugnata, rinviiando al
merito le spese.

Nell'udienza, in cui la causa riproposta
in questa sede passò in decisione, i procura-
tori delle parti resero le conclusioni suc-
tuate scritte.

In Diritto

Osserva, che la determinazione degli effetti
della nullità dell'ordinanza 10 giugno
1920, dichiarata dal giudicato della Corte
d'appello, costituisce l'indagine es-
senziale per la decisione della controversia.
Non viene, neppure addirittura ogni ef-
fetto a quella nullità e ogni pratica
rilevante alla solenne dichiarazione

fattane dalla Corte, chiede che i provvedimenti
ti emessi di in conseguenza dell'ordinanza
nella medesima sentenza del 21 marzo 1921,
mutato per di più l'ordine di citazione
per la reintegrazione in ordine di integrità,
siano basati nel dispositivo della senten-
za da emettere. Il Marselli, al quale
adviene il La Marea, mira invece
ad ottenere oltre misura gli effetti
della nullità medesima, fino al punto
di ottenere che la stessa procedibilità
dell'istanza di reintegrazione non sia
per pregiudicata.

Le conseguenze del giudizio di nullità
rispetto di nullità saranno corrispon-
denti alle ragioni d'esso. La Corte
d'Appello non vi è nel provvedimento
emanato dal Commisario Ripardillo
il 10 giugno 1920 nel corso di un
procedimento contenzioso, su obbietti
in contestazione tra le parti interes-
sate, un'esplicazione, non delle attri-
buzioni amministrative d'esso, ma
del suo potere giurisdizionale.
E poiché quella, che, secondo tale

approssimativo e il bene sostanzialmente una
pronuncia giudiziale, era stata emessa sen-
za le forme contenziose che avrebbero dovuto
precederla o accompagnarla, la d^{ca}
è dichiarata nulla. La nullità dichiarata
è pertanto quella di un atto giudiziale
per assoluta mancanza delle forme che
avrebbero dovuto costituirlo e sussistere.

Non si può pertanto, senza contraddire al
giudicato e senza eluderlo, sostenere, così
come si sostiene dal Comune, che gli atti intes-
tati compiuti in esecuzione dell'ordinan-
za dichiarata nulla debbano conservare,
malgrado tale nullità, efficacia in omaggio
a quella iniziativa di indagini e di accerta-
mento che è propria dell'ufficio del Commis-
sario Ripartitoriale, specie, per quanto ad-
dizionalmente alle disposizioni in materia, in vigore
dell'art. 45 delle intenzioni del 1861. Eppoi
poiché il giudicato questo appunto
riferisce, che, turbando si è già aperto
un procedimento contenzioso e già
contestata una controversia relativa
mente ai punti da accertare l'eserci-
zio in linea amministrativa della

invece di essere esclusa, e debba
si invece, in tal ipotesi, dal sommario
particolare, quale per ordinare indagini sup-
pletive, da lui avviate necessarie, segui-
re le forme contenziose.

Il criterio da seguire che il giudicato medesimo
della parte adita, è pertanto quello della comu-
nicabilità della nullità d'un atto processuale.

Al principio al riguardo stabilito nell'art. 58
del codice di rito civile non può e ad un così ovvio
e inoppugnabile dettame di logica giuridica,
da costituire un canone generale di diritto appli-
cabile a qualsiasi forma di procedimento conten-
zioso, e tanto più a quello sommario che dalle dispo-
sizioni del codice suddetto deve provenire.

La nullità d'un atto importa altresì quella de-
gli atti consecutivi dipendenti dal medesimo. Non
importa invece quella degli atti consecutivi indipen-
denti, né quella degli atti precedenti.

Dalla nullità dell'ordinanza del 10 giugno 1910 non
sono quindi travolte né l'art. 102 del codice di rito
del 18 dicembre 1878 né gli atti di istruzione in es-
ecuzione di questa compiuti dal funzionario ag-
giunto Galatico, perché, nello svolgimento de-
gli atti processuali così costituiti come vedetto

a quello annullato, di rimplici antecedenti; dislin-
ti ed autonomi da esso. La detta ordinanza del
14 dicembre 1921, non potrebbe poi rilevarsi nulla
per le indubie ragioni per le quali la Corte
di Appello di Torino nulla quella del 10 giu-
gno 1920. Et di più, di questa ora infatti non
fornì mai oggetto di reclamo alla Corte da parte del
Marselli, il quale invece posto ad essa acquiescenza.
Qua in mancanza di guarente, anche le pronun-
cie emesse di nullità per mancanza di forme sostan-
ziali; diventano irreversibili.

Si comunica invece la nullità alla penisia di Du-
brosio, indubbiamente dipendente dall'ordinanza 10
giugno 1920, che la dispone, ed a quella parte di pro-
cedimenti della causa di via ordinaria di marzo
1921, mediante i quali le conclusioni della detta
penisia vennero dal sommario ripartitore tra-
tate in proprie definitive ed esecuzioni. Ma non
si comunica altresì all'ordine di istruzione per
la reintegrazione, come se in quella stessa ordinanza.
Messa contestazione di una preclusa, di cui sareb-
be affatto irrilevante ricercare le fonti; ma tale
ordine tanto poco presuppone la previa formazio-
ne di altri atti processuali, che è esso stesso nor-
malmente l'atto iniziale col quale si mette in

ovvero un'azione, ed è nella specie di fatti l'atto
iniziale del procedimento nei confronti del ha
marca. L'efficacia d'esso è per tanto in dipen-
de da quella delle vicende rimsi potute seguire per
per venire all'emanazione d'esso.

Nemmeno la sua attendibilità e l'altre eccezioni
prospettate dal Marselli contro l'ammissibili-
tà e la procedibilità dell'azione di reintegra.

Quanto si riferisce alla mancanza di una formale
domanda giudiziale del Comune, purché è noto
che essa non occorre per dar modo al procedimen-
to contenzioso ordinario, che, a dipendere nel pubbli-
co interesse le controversazioni intere, il Com-
mune, anche nell'incertezza delle parti, è tenuto ad
iniziare d'ufficio.

Quanto si oppone come un fine di non ricevere
all'azione di reintegra l'ordinanza del Com-
mune Marsucci del 5 giugno 1871, con la quale la
Pubblica di S. Michele fu dichiarata una difesa
legittimamente costituita, e che si su-
di essa a favore del Comune di S. Germano
quei diritti di up civile che vennero in seguito
dentro i limiti limiti ricorsero tutti dai Tribu-
nali a favore dei soli coloni della piccola
borgata costituita nella difesa stessa. Dup.

poiché l'oggetto dell'azione di cui si tratta non sono
no terreni facenti parte della Sicilia, ma
terreni invece del Ducato di Salaparuta, che si
fanno a suo pari di incorporearsi alla Sicilia.

Quindi la questione attinentemente alla validità
dell'azione stessa non può influire sulla sua
proporzionalità.

Dalle cose dette emerge nitidamente quale sia lo
stato attuale della controversia.

L'ordinanza del 19 di dicembre le proporzioni
della divisione minima del feudo di Salaparuta
tra la effettua e tra il Marselli e i coloni di S.
Michele e dispone le analoghe operazioni diviso-
nali. Si riferisce alla presentazione dei verbali
e della relazione relativi alla formazione della
massa e al progetto di divisione da parte del
l'agente e del perito all'isoponcaricchi; il
quattro, rinviato ogni ulteriore provvedimento,
dimenticando, anzi il bisogno di un proseguo del
l'intervento che affido al funzionario ag-
giunto Calarico. Nel corso di questa istruc-
toria supplementare forse con l'estensione circa
possibili usurpazioni da parte degli avuti
con la del feudo di Salaparuta a danno del limite del
Ducato di Salaparuta, ed il Calarico, in base

le più invocate a favore della divisione dei
due giudici, possessorio ordinario al Comune,
fario, e petitorio nei tribunali ordinari.

Ma non si haudo' a rilevare autorevolmente
l'equivoco di un tale modo d'interpretare,
non riferendosi esse al giudizio sulle que-
stioni eventualmente in parte in occasione
della divisione, ma alle operazioni a norma
riferitive medesima a questa relazione.

Costa a norma provvisoria per compi-
mento di queste lo stato di possesso, non
s'interrompe punto per quanto con-
corre la acquisizione e risoluzione delle
controversie insorte alla regola gene-
rale dell'art. 1.^o della legge del 1816 in-
ca la plenaria giurisdizione del Comu-
nissario. Lo stato di possesso cui si
riferiscono le dette disposizioni è poi
esclusivamente quello delle une di fronte alle
altre parti interessate alla divisione,
non anche quello di esse in rapporto ai
terzi, le ragioni dei quali non si sareb-
bero potute sacrificare o tenere in sospen-
so in considerazione di una divisione da
compiere, che non li riguardasse. E,

se vuol farsi ricorso al diritto comune,
è arduo rilevare che le operazioni di-
visionali sono destinate all'asserimen-
to concreto e definitivo di diritti comu-
ni e di quelli di singoli; cui quali gene-
ricamente soltanto dispose la massa
ma che ordinò la divisione stessa; si che,
prima del loro compimento e della loro
chiusura tutte le controversie in parte
e tra i dividendi e tra coobbligati o ter-
zi eventualmente intervenuti a far val-
ere proprie ragioni contro la massa
devono essere risolte.

Delle due azioni che sono concorrenti a
costituire il contenuto della vertenza quel-
la di reintegrazione si appalesa anche indubbiamente
preliminare all'attuazione di divi-
sione in massa poiché la determinazione
della massa da dividere dipende dal-
l'accettare se dai terreni posseduti dagli
aventi causa dell'ex feudo siano co-
stituiti l'ex feudo da dividere se ne debba
ritrovare parte purchè di pertinenza in-
vece del demanio comunale, e dal com-
pimento della detrazione che si stabilisce

diversi esquire.

Nel merito, non potendo assumere ad elemento decisivo di convinzione quello che fu in sostanza un semplice avviso espresso dal Cavaliere, abbisognerebbe, come quel funzionario medico di fiducia ed il Commisario militare, di essere controllato e confermato mediante studi e ulteriori tecnici sul terreno; e non potendo, senza il sussidio di tali studi e ricerche, riuscire sufficiente e conclusante l'esame dei documenti prodotti o indicati nelle proci e la valutazione degli indizi e delle presunzioni raccolte, più che di una semplice ispezione da parte del giudice, si ravvisa indispensabile per l'istruttoria dell'azione di cui si segue, e per la correlativa identificazione del Dominio Rubera da dividere, una indagine la quale, validamente proposta ed eseguita, tenga le mosse di quella d'hubersio, nella quale non è dato tenere alcun conto.

Se dalla perizia risulterà che la nuova zona di ricerca e tutta confinazione tra il territorio di Fassino e quello dei vicini Comuni di Cerveraro e S. Elia Gomerapio possa impedire l'esatto accerchiamento di quanto si

veniva demandato all'indagine del perito stesso,
o rilevava che i terreni spinti dal Comune
dal Marselli e dal La Manna si trovino in
recente possesso dei confinanti Comuni; sarà
il caso di adottare allora quegli ulteriori
provvedimenti che le condizioni particolari
potranno far sorgere nel caso.

Per ora, ogni altro provvedimento, specie
circa l'omologazione e l'annullamento
delle operazioni compiute dall'agente
Salomone e dal perito Orsini, ed anche
sulle spese, va riservato.

Per questi motivi

Il Commisario, sulle conclusioni re-
se dai procuratori delle parti, sulla
verbale sopra indicata, rigettata
ogni contraddittoria istanza ed eccezione:
1.° Dichiarò nulli gli atti successivi
all'ordinanza 10 giugno 1920 resa dal
Prefetto di Caserta, ed in specie la
perizia Di Ambrosio, e l'ordinanza
dello stesso Prefetto del 27 marzo 1921,
ad eccezione, quanto a questa ultima,
della parte con la quale venne ordina-
ta la restituzione del Marselli e del La

Marca nel giudizio di reintegrazione.

2.° Namirò l'agronomo Vincenzo Schiavone, residente in Tseruio, perché, esaminati gli atti della causa, i documenti autentici e necessi ad essa relativi e tenuto presente i rilievi delle parti, suoi fedeli ricerche, proceda, con fatti e meriti tecnici, alla identificazione, e ricognizione nel terreno, del demanio universale di passivo di univocato Aquilone, Nascuta, Pietracquana ed alteimenti, ne determini i confini specie in relazione all'ex demanio feudale Aulera, verificando e quali usurpazioni sussistono a danno del detto demanio, specie per effetto d'incorporazioni di porci d'uso delle tenute limitrofe di Pistoria di S. Michele e Capliarda, rispettivamente possedute dal Marselli e dal La Marca. Verificando, ricognendo e delimitando correlativamente l'ex demanio feudale Aulera, da dividere tra il Marselli ed il Comune.

3.° Di tutto il sig. Schiavone redigeva detta giusta relazione, concedendola di alcune piante planimetriche, che depositava nella

sequenza di questo Commissariato nel
termine di giorni cento dalla data
del giuramento da prestare innanzi
al Commissario.

4^a - Firenze, all'esito del disposto messo istant
taneamente, ogni ulteriore provvedimento sub me
rito e sulle spese.

Così deciso in Napoli nella sede del Com
missariato - Via Monteboue n. 5 - il giorno
24 marzo 1926.

Il Commissario
Carlo Pinto

Il Segretario con le fun
zioni di Cancelliere
Siciliano



Rilasciata in fo
ma esecutiva nel
l'interesse del com
une di Jossino.

10/9-1926
Siciliano

Publicata in modo di legge all'indiana
del 10 aprile 1926 = Il Segretario

con le funzioni di Cancelliere
Siciliano





10.00
[Handwritten scribbles]

2

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele terzo
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Campobasso, comm. Carlo Cirio, Presidente di sezione nella Corte di Appello di Napoli, assistito dal Segretario del Commissariato con le funzioni di cancelliere avv. Luigi Scelliciani ha emesso la seguente ordinanza nella causa per sequestro giudiziario

18-3-1926
Prolanciata in forma esecutiva nell'ufficio del giudice di Cassano
[Signature]

Contra

il Comune di Lassano, rappresentato dal P. Commissario Michele Santacroce, e questo dagli avv. Carlo Santacroce e prof. Giuseppe Fragola, giusta mandato di P. D. n. 1925 per notaro De Gillo

Contro

i fratelli Cesare e Gaetano Romanelli fu Alessandro, nonché Cantisani Luigi fu Francesco, di Lassano, e rappresentati dall'avv. Angelo Sibelli giusta mandato di P. D. n. 1925 per

696 Reg. Napoli Uff. Amm. n. 926 del 3° Vol. 59. Fol. 192
3310 110 edica. e. c. - 10

[Handwritten signature]
Vicario



[Handwritten signature]

notare Nicoteno.

nonché

Carlofam Vincenzo fu Francesco, da Sassano, contumace.
Nell'udenza del 23 gennaio 1926 nella quale la causa
passò in decisione, il rappresentante del Comune di
Sassano concluse, giusta comparsa scritta:

« Confermando le conclusioni del ricorso; e particolarmente,
« laument, ed in linea di urgenza, sottoporre il seguente
« giudizio di merito della proprietà Romanelli come
« nel ricorso stesso indicato. E con le spese e con
« carico a carico d'essi medesimi Romanelli »

L'avv. Gibelli, facendo
notare che gli appuramenti di terra in questione
non sono suoi, ma comunali.

L'avv. Gibelli nell'interesse dei suoi rappresen-
tati, in riposta del pari, acclamante il suo avvocato,
alle conclusioni della comparsa scritta, del seguente tenore:

« Egli è l'ec^{mo} Comissario per la liquidazione degli
« uffici civici della circoscrizione di Napoli di chiara
« memoria base e fondamento, e completamente il
« legittimo, a bituatio e vessatio il proprio
« quesito giudiziario ed ogni altro provvedimento
« merito di sospensione del lavoro di alcuni di al-
« to fatto, concluso dai escludenti Romanelli



„ alla concessione di detta Cassiniana nelle contrade
 „ de "Fossa degli Alberi," e "Corti della Malenot"
 „ ten con la conseguente condanna del Comune al
 „ riparcimento di tutti i danni, interessi prodotti
 „ e pregiudiziali ai suoi individui Pannanelli e Panti
 „ sassi e comunque con le più ampie salvexne
 „ e riserve d'operimento delle relative azioni con
 „ tro il detto Comune da spovincetarsi da van
 „ si a chi e come per legge. Sul la condanna
 „ infine dello stesso Comune di Cassano alle
 „ spese del presente giudizio e relativo onora
 „ rio di avvocato. *salvis iuribus* »

Decreto

Fatto

Con istanza 31 ottobre 1925 il P. Commis-
 sario per l'amministrazione del comune
 di Salsomaggiore chiese a questo Commissariato
 liquidatore degli usi civici la reintegrazione al
 Comune comunale delle zone che dagli atti
 dell'ultima verifica, pubblicata dall'agente de-
 munitale Felice Gaudr negli anni 1914-18,
 risultano in potere di dodici ditte ulvepa-
 stici, le quali non solo ne negarono il bono-
 rio silvatico, ma si vantavano altresì remi-
 sioni a qualsiasi conciliazione. Era tali dit-
 te e compresa anche quella Gacchione fratelli



Pomunelli di Alessandro, per l'occupazione,
venuciada dal Landi, ricorre abusiva,
in due distinte zone, l'una in contrada Fossa
degli Alberi; l'altra in contrada Cevri della
Miralanotte. Contro di questa ditta partico-
larmente risolve la sua domanda di rinse-
gna il rappresentante del Comune, e, per essere mi-
nuziali la vendita ed il taglio degli alberi di
alto fatto che sarebbero stati nelle due zone ora
essa possedute, e che anche che se ne fosse dispo-
sto il requesto giudiziario.

In attesa dell'istruzione amministrativa
da disporre da questo Comunità savio rela-
tivamente all'istanza principale e generale
di rinsegni, il rappresentante del Comune de-
nuziò essere già effettuato la vendita del
legname da parte dei Pomunelli alla ditta
Vincenzo e Luigi Carlini, ed essere an-
che iniziato il taglio, sospeso a tempo mediante
un'ordinanza da esso corpo del Comune emanata
in urgenza. A seguito di una tale notizia
questo Comunità, con ordinanza N. 1000
del 19.5, propone la citazione delle parti in le-
sate per la trattazione della controversia
incidentale, ricorrendo il requesto giudiziario



del leguame.

Nell'udienza del 29 dicembre 1925, fissata per
la comparizione, si costituirono in giudizio,
oltre al comune, Gerardo e Gaetano Romanelli,
e Luigi Paulisani.

L'altro Paulisani Vincenzo, benchè citato, ri-
mase contumace. Degli altri fratelli Romanel-
li, alcuni erano deceduti; altri, perchè im-
possibiliti non erano potuti citare.

La causa venne pertanto rinviata, sia pel de-
posito e per la comunicazione delle comparse
e dei documenti delle parti costituite, sia per-
chè anche l'altro Paulisani, contumace, e
gli altri fratelli Romanelli, o i successori di
quelli tra essi deceduti, si fossero potuti costi-
tuire in giudizio.

Diritto



Ma, nell'udienza di rinvio del 3 gennaio 1926,
sul ruolo costituito d'ufficio dalle parti già prese-
ntemente costituite, e sulle loro conclusioni
in di sopra trascurate, la causa fu assogget-
ta per sentenza.

In Diritto.

All'epoca, e giuliano essere Gaetano e Gerardo
Romanelli i soli ed esclusivi possessori del
legame contumace, e Luigi Paulisani

il solo acquirente del liquame, sia per ridurre
sufficiente il loro capitale storico, come nei
compari medesimi si è convenemente rico-
nosciuto con l'attribuzione di qualsiasi istan-
za d'ilegazione del giuriviro, ma vada al-
trisi messo fuori causa Vincenzo Gaudi,
anni, e convenientemente a ciò lo quale altro
supposto acquirente del liquame assiemefuorito.
Allorché dagli atti della vendita Gaudi, su cui
il Comune basa la sua pretesa, risulta che
in contrada Cervi della Malanotte, prima
nell'averne incorporata una zona del
demanio attingo ad un verso sudd'incante
stato loro privata proprietà. In contrada
Fasso degli Alberi si riscontrerebbe in una zo-
na legittimata con R. Decreto 25 novembre
1877, a favore di un conte conte di essi Gaudi
nelli, e da colui posseduta, una concessione
di due chiavi sull'istessione per la quale la le-
gitimazione avvenne. Le indagini che con-
cessero il Gaudi alla denuncia della duplice
appropriaione durante ai fini dell'indaga-
zione principale di reintegra obviare i compensi
si mediante l'istessione da disporre; ma,
frattanto, in attesa di tali migliori circo-
stanze.

menti essi valgono indubbiamente a coprire alla con-
testazione consistenza sufficiente, poichè l'insolanza di milie-
re conservatrice, che forma oggetto del presente giudizio
incidentalmente, si avverte giustificata. Né i titoli di
acquisto, siccome pure di un modo di un dato, invoca-
ti dai Pomarcelli potterebbero mai prevalere, soppiu-
mentale, alla demumicidia, che dovesse riconoscersi
sui terreni inelutabilmente acquistati.

Senonchè, sussista pure la demumicidia ulvaporione
nella zona in contumacia Ceruidella Malanotte, non in
essa possono trovarsi gli alberi di alto fusto, veduti
oggi dai Pomarcelli ed Auditani, e dagli altri tutti
della vecchia Landi, la zona stessa, con ogni precisi-
one e sicurezza individuata, con ogni dettaglio descritto,
appare essere stata ancora nel 1811 un parco, senza
traccia alcuna di piantagioni di alberi. Vicer-
ca non s'intende in qual modo, e non senza perpessi-
tà, nel dipartimento ai suoi atti il Landi abbia po-
tuto individuare in una ad istua particolare catastale
l'esistenza d'insolazione posseduta dai Pomarcelli
a fessura degli alberi, quando nei verbali e nella re-
lazione non fa cenno di indizi in qualche al riguar-
do, e neppure di aver proceduto all'effettiva insola-
zione dei confini della zona in riferimento a quelli
individuati negli atti della conciliazione del 1818.

Negli atti del Landi neppure trovansi cenno della natura della particella di terreno indicata nel tipo, siccome non si vede a quella da ritenersi uguale, e la natura risultante dal casale, relativamente alla particella chersa, potrebbe essere mutata.

Il vero è che delle ragioni dell'occupazione risentita dal Landi nella misura del fondo posseduto dai Romanelli a Torre degli Alberi, siccome, con più accuratezza in un'Alberia, conosciuta, la quale parte del terreno era sicuramente corrisposta, se non poteva ritenersi compresa nella legittimazione del 1848 e dovrà invece reintegrarsi al terreno, accertando finché tale accertamento non sarà in modo sufficiente, ed era niente compiuto, la possibilità di indebito possesso da parte dei Romanelli di due ettari di terreno demaniale non può essere circoscritta a questa più che a quella altra parte del fondo, ma deve riferirsi ad ogni parte dell'intero fondo medesimo, anche a quella boscosa, ed i cui sono gli alberi di alto fusto veduti al casale.

Limitatamente ad quanto si dice del

prodotto di due mari del fondo Fossa degli Alberi
ma per quindi, in ~~per~~ ~~una~~ ~~della~~ ~~reclusione~~ di
mercato, intedere giustificata l'invocata
misura conservativa. } ¹⁶ *circondato da ogni lato dal Romano.*

Atte che, non essendo contestato il più avveve-
to perfezionamento della vendita del legname
al foudisani, la misura conservativa
anziché nelle cose da costui acquistate
potrà avere soltanto sul prezzo da lui
dovuto. Quorasi quale sia la misura di que-
sto, convenuta tra i Romaneli ed il foudi-
sani; ma, senza uopo di preventivo accen-
tamento giudiziario, essa potrà essere di-
chiarata ed accettata, di accordo tra gli
interessati; e, nel caso soltanto che divergen-
ze dovessero sorgere a Linguarolo, esse potranno
avere di nuovo incidentalmente questo
Commissariato perché determini la mi-
sura del deposito da eseguire.

Atte che è conseguenza della decisione avo-
lata dovrà respingere la domanda
di danni - interessi proposta contro il
Comune; anche per quanto attiene alla
cantina di S. Maria Malavolta, non es-
sendosi neppure accennato in che i danni

sparsi in concreto. Ed anzi appunto
perché, come si è accennato, la zona,
che nella detta contrada si assume
essere stata usurpata dai Romanelli,
è tenuta a parcello, manca
il presupposto per la domanda di danni.
Oltretutto, stante la parziale soccom-
benza, si ravvisa eguo di rinviare e
computate le spese.

Per questi motivi

Il Commisario, uditi i procurato-
ri delle parti comparse, in seduta
sia di Caulivani Vincenzo, sulla doman-
da di acquisto giudiziaro proposta
col ricorso di Nello e dello stesso
dal Comune di Cassano contro Ga-
bano e Cesare Romanelli, ed uditi
a Caulivani Luigi, provvede come
segue:

1. Tolle fuori causa Caulivani Vincenzo.
2. Ordina a Caulivani Luigi di depu-
tare giudizialmente, entro gior-
ni dieci dalla notifica della presente
sentenza, dal prezzo dovuto ai Ro-
manelli per l'acquisto di loro acqui-

alato, la parte proporzionale al prodotto
di due ettari del fondo boschivo passato
to dai nuovi terreni in contrada Fossa
Seghi Alberi, da determinarsi di accordo
fra le parti ed il Comune, ovvero, in ca-
so di dissenso, da questo commissariato
mediante nuovo giudizio. A seguito ed
a condizione dell'esecuzione del progetto
suddetto, autorizza la ripresa del taglio
e l'asportazione del legname dal
bosco anzidetto. _{1. contraenti}

3.° Rigetta la domanda del Comune nel dip.
P. II.

4.° Rigetta l'istanza di danni-interessi
dei Comunalisti e del Pubblico contro
il Comune.

5.° Dichiaro compensate tra le parti
le spese.

Così decisa in Napoli nella sede del Com-
missariato - Via Monteleone n. 5. il giorno
23 febbraio 1926.

Il Commissario
Carlo Deito

Il Segretario con funzioni di cancelliere
Siciliani



Publicata nei modi di legge all'indiana
nel 6 marzo 1929



Regulatio con funzioni
Cancelliere
D. Milione